

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3630

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato PALAZZOLO

Presentata il 9 febbraio 1962

Modificazione alla legge 16 dicembre 1961, n. 1308, contenente norme sul trattamento economico della Magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge ha lo scopo di correggere la grave sperequazione che è stata posta in essere in danno dei magistrati di tribunale con l'approvazione della legge n. 1308 del 1961 che ha disposto miglioramenti economici in favore dei Magistrati ordinari, speciali e delle categorie equiparate.

Come è noto nel 1951 la cosiddetta legge Piccioni, in applicazione di principi sanciti dalla Costituzione, svincolò la categoria dei magistrati ordinari dall'intera classe della burocrazia statale ed attuò in favore della stessa uno speciale trattamento economico.

Ai magistrati ordinari, con detta legge, vennero equiparati i magistrati del Consiglio di Stato, quelli della Corte dei conti, quelli della Giustizia militare e gli avvocati dello Stato. L'attribuzione degli stipendi in quella occasione venne effettuata tenendo conto dei vecchi gradi gerarchici in cui si dividevano le dette categorie di funzionari ed il parametro è stato mantenuto fino all'approvazione della legge n. 1308 del 1961.

Con la legge Piccioni, in particolare, ai magistrati di tribunale vennero equiparati i referendari del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, i giudici relatori militari, i vice procuratori militari ed i sostituti avvocati dello Stato. Con la legge n. 1308

del 1961, invece, alle dette categorie è stato attribuito un trattamento economico privilegiato con una differenza in più, rispetto ai magistrati di tribunale, di lire 360.000 annue; cioè a questi ultimi venne riconosciuto uno stipendio annuo di lire 2.400.000 contro le lire 2.760.000 attribuite alle altre suddette categorie (nella sua formulazione originaria la sperequazione era maggiore perché era previsto uno stipendio di lire 2.900.000 annue per le categorie equiparate). Il parametro fra le altre categorie di magistrati e degli equiparati, con coefficienti più alti di stipendio, venne mantenuto immutato.

Durante l'iter parlamentare della legge, a seguito delle vivaci proteste della Presidenza dell'Associazione magistrati, il Ministro Guardasigilli, in occasione del congresso palermitano dei magistrati, riconobbe esplicitamente l'ingiustizia contenuta nel progetto di legge ed assicurò l'immediata emanazione di provvedimenti atti ad eliminarla. Viceversa, venuta la questione all'esame della Commissione della Giustizia del Senato in sede deliberante, la sperequazione non fu eliminata ma soltanto attenuata perché lo stipendio delle categorie sopra menzionate fu diminuito a lire 2.760.000 fermo restando quello di lire 2.500.000 determinato per i magistrati di tribunale. Successiva-

mente la Commissione della Giustizia della Camera, pur essendosi resa conto della spequazione esistente in danno dei magistrati ordinari, adottò il testo già approvato dal Senato per non procrastinare ulteriormente i miglioramenti economici di tutte le categorie dei magistrati. Gli intendimenti della Commissione furono espressi dagli ordini del giorno degli onorevoli Pellegrino ed Amatucci, approvati dalla Commissione stessa, che impegnavano il Governo « a considerare al più presto la posizione economica dei magistrati di tribunale perché sia eliminata defi-

nitivamente ogni mortificante ed ingiusta spequazione di trattamento economico tra i magistrati di tribunale e le categorie equiparate ».

Con la presente proposta di legge si porta lo stipendio dei magistrati di tribunale da lire 2.400.000 a lire 2.760.000 annue, cioè a una misura eguale a quella attualmente goduta dalle categorie equiparate ai suddetti.

All'onere derivante dall'approvazione della proposta di legge si farà fronte col gettito ricavato dall'aumento dell'addizionale sulle imposte.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Ai magistrati di tribunale è attribuito uno stipendio annuo di lire 2.760.000 con decorrenza dal 1° luglio 1961.

ART. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte col gettito ricavato dall'aumento dell'addizionale sulle imposte